

Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 26790 del 18/12/2009

Provvigioni e indennità spettanti al mediatore - Pagamento al domicilio del creditore - Determinazione in tale luogo del "forum destinatae solutionis" - Sussistenza - Fondamento.

La disposizione dell'art. 1182, comma terzo, cod. civ. - secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. - si applica anche nel caso in cui oggetto dell'obbligazione sia il pagamento di provvigioni o di indennità riconducibili ad un contratto di mediazione, poiché i relativi crediti devono considerarsi liquidi ed esigibili, essendo sempre quantitativamente determinabili con un mero calcolo aritmetico in base a quanto stabiliscono i contratti, gli accordi e gli usi.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 26790 del 18/12/2009